

"Società di gestione Aeroporto di Cuneo – Levaldigi S.p.A."
siglabile "GEAC S . p .A."
sede Strada provinciale 20 n. 1
12038 LEVALDIGI - SAVIGLIANO (CN)

STATUTO

COSTITUZIONE/ SEDE/ DURATA

1) E' costituita una società per azioni sotto la denominazione "Società di gestione Aeroporto di Cuneo–Levaldigi S.p.A." siglabile "GEAC S.p.A. " con o senza interpunzione e senza vincoli di forma grafica.

La durata della Società è fissata dal giorno della sua costituzione al trentuno dicembre duemilacinquanta e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

2) La Società ha sede in Comune di Savigliano, frazione Levaldigi, attualmente all'indirizzo di strada provinciale 20 n.1.

La sede potrà essere fissata e trasferita nello stesso Comune dall'organo amministrativo ai sensi dell'art.111 ter disp. att. c.c.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì la facoltà di istituire e sopprimere, in Italia ed all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze ed agenzie.

Il domicilio dei Soci, degli Amministratori, dei Sindaci e della società di revisione, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dai libri Sociali.

3) La Società ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività:

1. assumere tutte le iniziative finalizzate allo sviluppo, progettazione, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione ed uso degli impianti e delle infrastrutture per l'esercizio dell'attività aeroportuale, nonché delle attività connesse o collegate anche di carattere commerciale e turistico purché non a carattere prevalente;
2. promuovere e adottare ogni opportuna iniziativa in favore delle comunità territoriali vicine, in ragione dello sviluppo intermodale dei trasporti;
3. promuovere e adottare ogni iniziativa necessaria alla creazione del sistema aeroportuale regionale e al suo mantenimento e sviluppo;
4. adeguare, o far adeguare dai soggetti a ciò preposti, le infrastrutture ed i servizi di terzi sull'aeroporto o complementari allo stesso alle esigenze del traffico aereo;
5. esercire i servizi e le attività di assistenza a terra nei limiti specificati nella convenzione di gestione e secondo la normativa vigente evidenziando separatamente i risultati di esercizio di tale attività nei bilanci e in tutti i documenti contabili;
6. promuovere e incrementare ogni attività di volo ivi comprese quelle attinenti e/o complementari alle stesse;
7. verificare fattibilità e utilizzo, proporre, gestire o concorrere alla gestione di collegamenti aerei passeggeri e merci da e per l'aeroporto di Cuneo Levaldigi o comunque inseriti nel sistema

aeroportuale regionale;

8. contribuire allo sviluppo economico e turistico del sud Piemonte anche mediante promozione, presentazione, realizzazione spazi commerciali e informativi delle realtà economiche e turistiche presenti.

4) La Società può altresì compiere – nei limiti di legge – tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari, negoziare finanziamenti, contrarre mutui ed effettuare tutte le operazioni che saranno ritenute necessarie e utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

La Società può inoltre assumere quote, partecipazioni anche azionarie, in altre società o imprese, nonché costituire nuove società o imprese, nonché costituire nuove società e GEIE al fine di conseguire l'oggetto sociale.

CAPITALE SOCIALE

5) A seguito della deliberazione dell'assemblea dei soci in data 30 luglio 2015, il capitale sociale è stato abbattuto integralmente e contestualmente ricostituito nell'importo di euro 516.000,00 -- suddiviso in numero 5.160.000 azioni da nominali euro 0,10 (zero virgola dieci) caduna, mediante aumento oneroso parzialmente scindibile, da eseguirsi, previa offerta in opzione ai soci, entro il termine finale previsto da detta deliberazione del 30 aprile 2016.

L'importo del capitale di euro 75.000,00 è stato in detta assemblea interamente sottoscritto, liberato e versato.

Il Consiglio di Amministrazione procederà pertanto, alle iscrizioni di cui all'art. 2444 C.C., ed alla conseguente pubblicità.

E' stata altresì delegata al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare ulteriormente il capitale, anche in più tranches, fino all'ammontare massimo del capitale, così aumentato, di euro 1.500.000,00, con delega da esercitarsi entro il termine finale del 31 dicembre 2017, con tutte le facoltà previste dall'art. 2443 co.1 C.C. ,compresa la facoltà di determinare il prezzo di emissione e l'eventuale sovrapprezzo.

Le azioni possono essere ordinarie e privilegiate. La società non emette i relativi titoli; la qualità di socio è provata dall'iscrizione nel libro soci ed i vincoli anche reali sulle azioni si costituiscono mediante annotazione nel libro stesso.

Le azioni privilegiate concorrono al ripianamento delle perdite in via postergata rispetto alle azioni ordinarie, e cioè solo dopo che le azioni ordinarie abbiano subito una diminuzione del 90 per cento del loro valore nominale.

Fermo quanto sopra, le azioni sono nominative. Ogni azione dà diritto a un voto.

6) SOPPRESSO

7) La Società può emettere, a norma di legge, prestiti obbligazionari convertibili o non convertibili. La competenza a deliberare l'emissione di obbligazioni non convertibili, fino all'importo massimo di euro 2.500.000,00 spetta all'organo amministrativo.

8) I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono

essere effettuati a favore della Società esclusivamente dai soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, che risultano iscritti nel libro soci da almeno 3 (tre) mesi e che detengano una partecipazione al capitale pari almeno al 2 (due) per cento dell'ammontare del capitale nominale quale risulta dall'ultimo bilancio approvato (o comunque nei limiti e con le modalità che siano imposti dalla normativa tempo per tempo in vigore).

L'assemblea straordinaria dei soci può deliberare, a fronte di apporti di soci o di terzi diversi dai conferimenti nel capitale sociale, l'emissione di strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 2346, comma 6, del codice civile, che consistono in certificati di partecipazione, dotati dei diritti indicati nella deliberazione di emissione e riportati nel presente statuto.

9) La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi e nei limiti degli articoli 2447 bis e seguenti del Codice Civile con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, previa autorizzazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci e nel rispetto delle modalità dalla stessa indicate.

10) Fermo restando quanto previsto nei precedenti articoli, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Ministeriale 12 novembre 1997 n. 521, in qualsiasi momento la partecipazione dei Soci Pubblici non dovrà essere complessivamente inferiore al 20% (venti per cento) od altro eventuale limite che la normativa di settore dovesse in futuro stabilire.

Per 'Socio Pubblico' si intendono i soggetti così qualificati dalla normativa di settore.

Fatto salvo quanto previsto in relazione alla circolazione delle azioni, l'ingresso di altri Enti Locali nella Società avviene mediante un corrispondente aumento del capitale sociale.

11) In considerazione della normativa regolante la gestione dei servizi e infrastrutture di aeroporti, il trasferimento delle azioni, di ogni altro diritto reale su di esse di proprietà di un Socio Pubblico nonché il trasferimento dei diritti di opzione spettante a tale Socio in relazione alle azioni di nuova emissione sono subordinati al diritto di prelazione da parte degli altri Soci Pubblici solo qualora ciò si renda necessario al fine di garantire la soglia minima della partecipazione pubblica nella Società pari al 20% (venti per cento) del capitale sociale o l'eventuale altra soglia che dovesse essere individuata dalla normativa di settore e limitatamente al quantitativo di azioni o altro diritto reale su di esse che dovesse rendersi necessario al mantenimento della suddetta soglia minima

Per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, concernente la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto delle azioni o dei diritti, tra i quali anche il diritto di opzione sulle azioni di nuova emissione (ivi compresi, in via esemplificativa, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la dazione in pagamento, la cessione "in blocco", "forzata" o "coattiva", la trasmissione che si verifichi a seguito di operazioni di cessione o conferimento d'azienda, fusione e scissione) in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di detti azioni o diritti.

Qualora un Socio Pubblico intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, le azioni da esso possedute nonché i diritti reali sulle stesse o i diritti di opzione spettantigli in relazione alle azioni di nuova emissione, dovrà previamente, con lettera raccomandata a.r., informare l'Organo Amministrativo dell'offerta ricevuta, specificando l'ammontare della partecipazione oggetto di vendita nonché il prezzo e le condizioni di vendita e, qualora esistente, il nome del preposto acquirente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvederà, entro 10 giorni dal ricevimento, ad informare a mezzo lettera raccomandata a.r., allegando la comunicazione ricevuta, i Soci Pubblici della comunicazione del socio intenzionato a vendere.

I Soci Pubblici che intendono esercitare il "diritto di prelazione", entro 30 giorni dal ricevimento della lettera raccomandata a.r. di cui al comma che precede, debbono manifestare – a mezzo di lettera raccomandata a.r. indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione – la propria incondizionata volontà di acquistare la partecipazione in questione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvederà, entro 10 giorni dal ricevimento, a dare comunicazione al socio venditore ed agli eventuali altri soci, a mezzo lettera raccomandata a.r., delle proposte di acquisto in prelazione pervenute dai soci.

La prelazione dovrà essere esercitata, in proporzione alle azioni possedute, sull'intero pacchetto azionario in vendita. Qualora sussistano più soci pubblici e la prelazione sia stata esercitata da più soci pubblici, l'insieme del pacchetto azionario in vendita sarà attribuito ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione già detenuta nella Società.

Qualora nessun socio pubblico eserciti, nei termini e con le procedure di cui sopra, il diritto di prelazione, la partecipazione e/o i diritti in vendita saranno offerti in prelazione ad altri enti pubblici in base alle modalità illustrate nel presente articolo al fine di garantire la soglia minima della partecipazione pubblica nella Società prevista dalla normativa di settore.

Ove il trasferimento da parte del Socio pubblico delle azioni e dei diritti da esso detenuti non comporti la diminuzione del capitale in mano pubblica al di sotto della soglia del 20% prevista per legge o dell'eventuale altra soglia individuata dalla normativa di settore, il diritto di prelazione di cui al presente articolo sarà esteso anche ai soci privati, limitatamente ad un numero di azioni che consenta agli stessi di acquisire una partecipazione complessivamente non superiore all'80% del capitale sociale della Società, ovvero a quell'altra diversa soglia massima individuata dalla normativa di settore.

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato con le modalità qui previste.

Nel caso in cui nessuno dei soci eserciti, nei termini e con le procedure di cui sopra, il diritto di prelazione in ordine alla partecipazione di un Socio pubblico in cui il trasferimento non comporti la diminuzione del capitale in mano pubblica al di sotto della soglia del 20% prevista per legge o dell'eventuale altra soglia individuata dalla normativa di settore, tale partecipazione potrà essere ceduta a soggetti terzi, fermo restando quanto previsto dall'art. 2 commi 2 e 3 del Decreto del Ministero dei trasporti e della Navigazione del 12 novembre 1997 n. 521 ed eventuali sue future modifiche.

Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione di cui al presente articolo si considera inefficace nei confronti della Società e dei soci.

12) Fermo quanto previsto in relazione alla soglia minima di partecipazione pubblica, l'acquisto e/o la cessione da parte dei Soci privati di partecipazioni azionarie di maggioranza, avviene previo espletamento delle procedure previste dall'art. 2 e 5 del Decreto del Ministero dei trasporti e della Navigazione del 12 novembre 1997 n. 521 ed eventuali sue future modifiche.

ORGANI SOCIALI – ASSEMBLEA

13) L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione nei casi di legge, mediante avviso comunicato almeno 15 giorni prima dell'adunanza, secondo le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 2366 c.c.

L'Assemblea ordinaria è convocata ogni anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o al massimo entro 180 giorni dalla stessa data quando ricorrano le condizioni dell'art. 2364 comma 2 del Codice Civile.

Essa inoltre è convocata in via ordinaria o straordinaria ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno oppure quando all'organo amministrativo ne sia fatta richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, dai soci che rappresentino almeno il 20 (venti) per cento del capitale sociale.

L'avviso di convocazione contiene l'ordine del giorno e determina l'ora il luogo e la data dell'adunanza.

Con lo stesso avviso potrà fissarsi anche la seconda convocazione, la quale non potrà tenersi nello stesso giorno fissato per la prima, e non oltre trenta giorni dalla medesima.

Quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e ricorrano le altre condizioni dell'art. 2366 commi 4 e 5 del Codice Civile l'Assemblea è considerata valida anche se non preceduta dall'avviso di convocazione o tenuta in giorno diverso da quello indicato sull'avviso.

L'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, alle seguenti condizioni:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario che provvederanno alla redazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno e di visionare, trasmettere e ricevere documenti;
- che sia predisposto un foglio presenze per ogni luogo videocollegato in cui si tiene la riunione;
- che tutti i partecipanti possano seguire la discussione ed intervenire alla stessa in tempo reale;
- che il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti.

14) Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto. Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta.

15) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di impedimento da chi ne fa le veci, ai sensi dell'articolo 24 del presente statuto.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario anche non azionista e, occorrendo, due scrutatori tra gli azionisti.

16) Le Assemblee, tanto di prima quanto di seconda convocazione, possono essere tenute sia nella sede sociale, sia in altro luogo determinato dal Consiglio di Amministrazione e delibereranno a seconda della maggioranza stabilita dalla legge o di quella altrimenti prevista dal presente statuto.

17) L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno la metà del capitale sociale. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria sarà valida qualunque sia la parte del capitale rappresentato.

18) Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti. Ai fini del computo, la maggioranza assoluta è riferita al numero delle azioni direttamente rappresentate nella votazione. Non si computano le azioni riferite ai soci che si sono astenuti dalla votazione.

In caso di parità di voti le proposte si intendono respinte.

19) L'Assemblea straordinaria in prima convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i tre quinti del capitale sociale. In seconda convocazione, invece, l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea. Fermo restando quanto sopra, per le deliberazioni concernenti le questioni sotto elencate, l'assemblea straordinaria in prima convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno l'82% (ottantadue per cento) del capitale sociale ed in seconda convocazione con il voto di tanti soci che rappresentino una maggioranza superiore all'80% (ottanta per cento) del capitale sociale:

- * il cambiamento dell'oggetto sociale;
- * la trasformazione della Società;
- * lo scioglimento anticipato;
- * la proroga della società;
- * la revoca dello stato di liquidazione;
- * il trasferimento della sede sociale all'estero;
- * l'adozione di modifiche statutarie concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

20) Le deliberazioni prese dall'Assemblea sono accertate per mezzo di processi verbali sottoscritti dal Presidente dell'assemblea e dal segretario. I verbali delle assemblee straordinarie sono redatti da un notaio.

AMMINISTRAZIONE

21) Il sistema di amministrazione e controllo della Società è quello di cui all'art. 2380 comma 1 c.c.

La Società è amministrata nel rispetto delle disposizioni in tema di composizione dei Consigli di Amministrazione delle società miste dettate dalle disposizioni di legge tempo per tempo applicabili, da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque o sette membri compreso il Presidente.

Nella composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere assicurato l'equilibrio fra i generi nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

L'Assemblea delibera la nomina del Consiglio di Amministrazione secondo le seguenti modalità:

- ai Soci Pubblici spetta, ai sensi dell'art. 2449 c.c. la nomina di 2 (due) membri del Consiglio di Amministrazione, fra cui il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in caso di Consiglio composto da cinque membri, e 3 (tre), fra cui il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in caso di Consiglio composto da sette membri;
- i restanti 3 (tre) o 4 (quattro) membri del Consiglio di Amministrazione saranno designati dalla maggioranza dei Soci Privati.

Con deliberazione assunta con le maggioranze di cui all'art. 2368 c.c., l'assemblea potrà altresì eleggere uno o due Vicepresidenti.

22) I membri del Consiglio di Amministrazione saranno scelti fra persone che posseggano i requisiti richiesti dalla legge, nonché quelli ulteriori che potranno essere individuati dall'assemblea dei soci con votazione assunta con una maggioranza superiore all'80% del capitale sociale. Sono cause di ineleggibilità l'interdizione, l'inabilità, il fallimento, la condanna e l'inabilitazione anche temporanea dai pubblici uffici, l'incapacità accertata all'esercizio di funzioni direttive presso Enti pubblici o privati nonché quelle eventualmente previste dalla normativa di settore.

23) Gli amministratori durano in carica per il tempo che determina l'Assemblea all'atto della nomina, nel limite massimo di tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Se nel corso dell'esercizio viene meno la maggioranza degli amministratori l'intero Consiglio di Amministrazione deve ritenersi decaduto con effetto dalla successiva assemblea. In tale ipotesi, il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede a convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione.

24) Il Consiglio, ove lo ritenga opportuno nominerà, ad ogni sua rinnovazione, uno o due Vice Presidenti, sempreché non vi abbia già provveduto l'assemblea; nominerà altresì l'Amministratore Delegato ed un Segretario che può anche essere estraneo al Consiglio.

Nel caso di assenza del Presidente, ne faranno le veci il Vice presidente più anziano di età oppure l'Amministratore Delegato o in caso di assenza di costoro, le funzioni di Presidente saranno assunte dall'amministratore più anziano di età.

Il Consiglio potrà delegare i suoi poteri al Presidente, all'Amministratore Delegato ed ai Vice Presidenti.

Sono comunque riservate alla competenza del Consiglio, senza facoltà di

delega, le seguenti attività:

- a) l'approvazione del piano pluriennale e del budget degli investimenti e deliberazioni che comportino scostamenti dal piano degli investimenti e/o impegni ulteriori o superiori rispetto a quelli previsti dal budget annuale;
- b) l'approvazione del piano pluriennale e del budget industriale e deliberazioni che comportino scostamenti dal piano industriale e/o impegni ulteriori o superiori rispetto a quelli previsti dal budget annuale;
- c) l'approvazione del piano pluriennale e del budget delle iniziative promozionali e deliberazioni che comportino scostamenti dal piano delle iniziative promozionali e/o impegni ulteriori o superiori rispetto a quelli previsti dal budget annuale;
- d) la determinazione, nei limiti dell'importo complessivo deliberato dall'assemblea ai sensi dell'art. 2389 terzo comma c.c. e comunque nei limiti previsti dalla normativa di settore, della remunerazione dell'amministratore delegato e di quelli che ricoprono particolari cariche;
- e) l'individuazione degli obiettivi al cui raggiungimento condizionare l'erogazione di una parte del compenso dell'amministratore delegato secondo le indicazioni ed i criteri eventualmente stabiliti dall'Assemblea.

Il consiglio può altresì nominare un Direttore determinandone le specifiche attribuzioni e poteri.

25) Il Consiglio si riunisce sia nella sede della Società, sia altrove, ogni qualvolta il Presidente o l'Amministratore Delegato lo ritengano necessario o ne sia fatta domanda dalla maggioranza degli amministratori o dai Sindaci. La convocazione avrà luogo mediante invito trasmesso al domicilio di ciascun amministratore anche tramite fax o posta elettronica certificata almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo caso di urgenza, in cui sarà sufficiente il preavviso di un giorno. L'invito conterrà l'ordine del giorno delle materie da trattarsi.

Il Consiglio potrà riunirsi anche con modalità di audio/video conferenza in analogia con quanto disposto per l'assemblea.

Le deliberazioni del consiglio dovranno risultare da processo verbale da trascriversi sul libro delle adunanze firmato dal Presidente e dal segretario.

26) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza almeno della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni saranno prese a maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità di voto prevarrà il voto di chi presiede.

27) Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, fatta eccezione soltanto per quegli atti che per legge o per il presente statuto sono di spettanza dell'Assemblea dei soci.

28) Nei limiti previsti dalla normativa in materia, l'Assemblea dei Soci potrà determinare un compenso per gli Amministratori per l'incarico svolto in seno

alla Società o anche stabilire, a norma dell'art. 2389 c.c., l'importo complessivo del compenso da corrispondere agli amministratori, compresi quelli investiti di particolari incarichi, precisando eventuali criteri di ripartizione e modalità di attribuzione.

Sempre tenendo conto dei limiti di volta in volta previsti dalla normativa di settore, agli Amministratori compete inoltre il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio e che la Società stipuli adeguate polizze assicurative a copertura dei rischi derivanti dalla loro attività.

PRESIDENTE, VICE PRESIDENTI E AMMINISTRATORE DELEGATO

29) La rappresentanza della Società, la firma sociale, l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed ogni facoltà inerente l'adempimento del mandato e l'esercizio delle funzioni spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato, nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, od in caso di sua mancata attivazione l'Amministratore Delegato, convoca il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente presiede il Consiglio di Amministrazione, firma i verbali relativi, cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali. Al Presidente spetta pure la facoltà di conferire la firma di rappresentanza della Società a terze persone, anche mediante rilascio di mandati notarili, nonché la nomina e la revoca dei procuratori generali e speciali.

30) In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni sono esplicate dal Vice Presidente più anziano d'età e, ove ciò sia impossibile dall'Amministratore Delegato oppure dal componente del Consiglio di Amministrazione più anziano per età.

COLLEGIO SINDACALE - CONTROLLO CONTABILE

31) Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci Effettivi e due supplenti, i quali dovranno essere iscritti all'albo dei Revisori Contabili e dovranno possedere i requisiti di onorabilità previsti dalle leggi speciali.

Due membri del Collegio Sindacale, espressione della parte pubblica, dovranno essere nominati in conformità alla normativa di settore e, in particolare, come previsto dall'art. 11, comma 2, del D.M. n. 521/1997. Il terzo membro dovrà invece essere nominato dall'assemblea su designazione della maggioranza dei Soci Privati.

32) Il Collegio Sindacale, che deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, viene convocato dal Presidente o dai singoli Sindaci con avviso da spedirsi almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

33) Il controllo contabile della Società spetta ad un revisore contabile o ad una società di revisione, secondo le determinazioni dell'Assemblea, nominati ai sensi dell'art. 2409 bis c.c.

L'incarico è esercitato anche ai fini di cui all'art.14 del Regolamento emanato

con D. Min. Trasp. e Nav. di concerto con il Min. Tesoro in data 12 novembre 1997.

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

34) L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

35) I risultati dell'esercizio delle attività connesse o collegate all'attività aeroportuale sono separatamente evidenziati e illustrati in maniera chiara e distinta nei bilanci di esercizio ed in tutti i documenti contabili.

Nella relazione degli Amministratori al bilancio deve essere illustrato analiticamente l'andamento della gestione nei settori di attività della Società. Mediante tale relazione il Consiglio provvede a dare informativa ai soci sulla composizione, funzionamento ed articolazione organizzativa dell'organo amministrativo, sui compensi e sugli altri rapporti di natura patrimoniale intercorsi tra la Società ed i componenti del Consiglio di Amministrazione, sulla composizione del capitale sociale e, se noti, sui poteri e sui diritti riconosciuti a particolari soci anche mediante i patti parasociali, nonché sui principali rapporti patrimoniali intercorsi tra Società e soci.

Il Consiglio di Amministrazione provvede a diffondere al pubblico mediante le modalità più opportune, ivi incluso il sito Internet della Società, una sintesi dei dati di bilancio di esercizio e dell'eventuale consolidato.

36) L'eccedenza dell'attivo sul passivo, dedotti gli oneri di qualsiasi specie, le svalutazioni e le eventuali perdite dei precedenti esercizi costituisce l'utile netto del bilancio.

Detto utile verrà ripartito come segue:

- il 10% (dieci per cento) al fondo di riserva legale fino a quando esso abbia raggiunto un quinto del capitale sociale;
- la parte restante potrà essere destinata ai Soci, salvo diversa determinazione dell'Assemblea.

RECESSO - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

37) Il diritto di recesso è esercitabile nei limiti e secondo le disposizioni di Legge. Non spetta in ogni caso nell'ipotesi di modifica al regime di trasferimento, circolazione delle azioni e della durata della Società.

38) In caso di scioglimento della Società si provvede per la sua liquidazione a mezzo di uno o più liquidatori nominati dall'Assemblea, che ne fissa i poteri ed assume le altre deliberazioni previste dalla legge.

I RINVIO

39) Per tutto quanto non è contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni del codice civile ed alle speciali leggi in materia .

Visto per inserzione –
Cuneo, 21 agosto 2015 ---